

STUDIO LEGALE  
Prof. Avv. ANTONIA DE LISIO  
Via Nazionale, 207 - Tel. 0825 682970  
83013 MERCOGLIANO (AV)  
Partita IVA: 01874940644

COPIA



**Alla Regione Campania**  
*In persona del Presidente della Giunta p.t.*

**Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli**  
*In persona del legale rappresentante p. t.*

**Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Caserta**  
*In persona del legale rappresentante p.t.*

**Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Benevento**  
*In persona del legale rappresentante p.t.*

**Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno**  
*In persona del legale rappresentante p.t.*

**Al Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Avellino**  
*In persona del legale rappresentante p.t.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, con ordinanza n. 1007 del 21.6.2016 ha disposto integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, del ricorso proposto dalla dr.ssa Albanese Maria Rosaria contro la Regione Campania per l'annullamento **previa sospensiva del decreto dirigenziale 108 del 18 marzo 2016 pubblicato sul BURC n.ro 18 del 21 marzo 2016** con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania – approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione elenco sedi

ove occorre del verbale della commissione esaminatrice n. 108 del 3 marzo 2016

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente,

L'integrazione del contraddittorio, secondo l'ordine del Giudice, deve avvenire mediante la pubblicazione dell'avviso di integrazione, secondo le modalità contenute nella stessa ordinanza, sul sito istituzionale della Regione Campania e sul sito istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino.

Si trasmette, quindi in allegato:

1. Copia dell'ordinanza del T.a.r. della Campania n. 1007/16;
2. Copia dell'avviso redatto nella forma indicata dal Giudice

Si invitano, pertanto, gli enti in indirizzo a provvedere alla pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale dando comunicazione dell'avvenuto inserimento con nota da trasmettere anche a mezzo pec: [avv.antonina.delisio@legalmail.it](mailto:avv.antonina.delisio@legalmail.it) al mio studio perché possa essere depositata nella Segreteria del giudice amministrativo entro 15 giorni, così come disposto dalla più volte ricordata ordinanza n. 1007/16.

Mercogliano 12/07/2016

Avv. Antonia De Lisio



N. *0047201* REG.PROV.CAU.  
N. 02496/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania  
(Sezione Quinta)

REGIONE CAMPANIA  
NAPOLI  
UFFICIO COPIE  
SERVIZIO ASSITI LOR  
PUBBLICAZIONE DELLA RICHIESTA



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2496 del 2016, proposto da:

Maria Rosaria Albanese, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia De Lisio, con domicilio eletto presso Andrea Castaldo in Napoli, Via Cesario Console N. 3;

*contro*

Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina in Napoli, Via S.Lucia, 81-C/0 Avv.Region.;

*nei confronti di*

Mario Rosario Porzio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del decreto dirigenziale prot. n. 108/2016 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e l'elenco definitivo delle sedi da assegnare al concorso unico regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

*Quaranta*  
6432  
APPARELLO

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso presenti profili di particolare complessità che non si prestano ad adeguata trattazione in sede cautelare;

Ritenuto comunque che gli interessi della ricorrente possano essere adeguatamente tutelati attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55. comma 10, cod. proc. amm.;

Considerato che l'accoglimento del ricorso può produrre effetti su un numero di soggetti più esteso di quelli evocati in giudizio;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria di merito in posizione precedente rispetto alla parte ricorrente e, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla prova, oltre alla notifica individuale ai quattro concorrenti che immediatamente la precedono, per gli altri disporre la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

Valutato che:

- a) la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 41, comma 4, cod. proc. amm., nonché analiticamente disciplinata dall'art. 150 cod. proc. civ.;
- b) l'art. 52, comma 2, cod. proc. amm. stabilisce, inoltre, che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ.";
- c) in considerazione dei margini di discrezionalità operativa riservati dall'art. 41, comma 5, cod. proc. amm. al giudice amministrativo, cui è demandata la determinazione delle modalità di notifica, il successivo art. 52, comma 2, può



applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, consentendo di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, nonché su quello dei cinque ordini professionali regionali dei farmacisti;

Ritenuto, pertanto, che il procedimento per la notifica per pubblici proclami può essere articolato secondo le modalità e nei termini seguenti:

- l'avviso da pubblicarsi sul sito istituzionale della Regione Campania e dei Consigli dell'ordine dei farmacisti di Napoli, Caserta, Benevento, Salerno ed Avellino dovrà contenere le seguenti informazioni: a) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) il numero di Registro Generale del procedimento; c) il nominativo della parte ricorrente; d) gli estremi dei principali provvedimenti impugnati; e) l'indicazione dei nominativi dei controinteressati e il testo integrale del ricorso; f) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami; g) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.";

- le parti ricorrenti dovranno, quindi, aver cura che l'avviso sia pubblicato sui siti indicati con il testo integrale dei ricorsi e l'indicazione nominativa dei controinteressati richiedendo tale inserimento sul sito Internet, tramite apposita istanza alla predetta Amministrazione, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza; alla richiesta deve seguire il deposito, presso la segreteria del Tribunale adito, della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) successivi al termine predetto (30 gg.); l'avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito dell'amministrazione sino alla pubblicazione della sentenza di questo Tribunale;

Ritenuto di dover fissare per il prosieguo l'udienza pubblica del 21.3.2017;



1

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

a) fissa per la trattazione di merito del ricorso, ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm., l'udienza pubblica del 21 marzo 2017.

b) ordina alle parti ricorrenti di integrare il contraddittorio con la notifica dei ricorsi riuniti secondo le modalità e nei termini indicati in motivazione;

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA



il 21/6/16

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co.3, cod. proc. amm.)

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA**

Si riferisce e richiama all'Avv. DELUSIO

per essere appello avverso sentenza n. 1007/16

con deposito di opposizione

data 11/9/2016



Il Procuratore



AVV.ANTONIA DE LISIO-  
 VIA NAZIONALE 207- 83013 MERCOGLIANO  
 TEL 0825682970 FAX 0825683901  
 Pec:avv.antonio.delisio@legalmail.it



Avviso di notificazione per pubblici proclami in ottemperanza dell'ordinanza della 5a Sezione del T.a.r. della Campania n.1007 del 21.6.2016

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede: **Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli**
2. Numero di RG. del processo: **2496/2016**
3. Nome della parte ricorrente: **dott.ssa Albanese Maria Rosaria**
4. **Provvedimenti impugnati:**
  - a. decreto dirigenziale 108 del 18 marzo 2016 pubblicato sul BURC n.ro 18 del 21 marzo 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania – approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione elenco sedi
  - b. verbale della commissione esaminatrice n. 108 del 3 marzo 2016
  - c. nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente,

**Soggetti Controinteressati:**

1	BARBATO FRANCESCO	04/10/1953
2	CACCIAPUOTI CLOTILDE	14/04/1961
3	SALSANO LUIGI	10/08/1958
4	ZACCHIA MATILDE	11/02/1962
5	DELLAVALLE CLAUDIA	23/01/1960
6	GROSSO GIOVANNA	15/01/1963
7	SANTAGATA ROSSELLA	08/04/1955
8	ANTONONE AMALIA	25/04/1956
9	GUARINO ADALGISA	27/01/1953
10	VELTRI ANNA	03/03/1953
11	FORASTIERI PIERLUCA	05/05/1970
12	PALOMBA CATERINA	30/08/1952
13	TANGA ROCCO	29/04/1956
14	GENTILE ELVIRA	06/02/1957
15	CANTISANI VITO	19/07/1966
16	APICELLA ANTONIO	16/10/1949
17	FIorentino ROSA MARIA	04/09/1961

18	RUSSO GELSOMINA	01/04/1961
19	COLADANGELO MARIA VITTORIA	09/06/1963
20	RUGGIERO MIRELLA	02/03/1961
21	CESARIO ROSA M. GABRIELLA	03/05/1960
22	CASCIARO MARIELLA	07/09/1966
23	PEREZ GIUSEPPINA PAOLINA	10/02/1957
24	DE PASQUALE GIUSEPPE	21/09/1963
25	HYERACI CORRADO	12/02/1962
26	MARCIELLO GIUSEPPE MICHELE ORAZIO	02/07/1953
27	PORZIO MARIOROSARIO	13/03/1965
28	CRISCI ANGELINA	03/01/1961
29	IZZO LUCIA	20/08/1963
30	PISANI GIUSEPPE MARIA	17/07/1966
31	PAPA DOMENICO	21/05/1963
32	MILIONE MARIANTONIA	02/05/1956
33	FETTA MARIA ADDOLORATA	24/11/1951
34	DAMIANO ANGELINA	30/10/1957
35	NAPOLI CONCETTA	02/08/1955
36	D'AMICO GENNARO	29/04/1965
37	DIANA FERNANDA	03/03/1961
38	MORRA ANNA PIA	15/06/1953
39	PANSINI LAURA	28/08/1955
40	MASIELLO VITA	30/08/1952
41	MAZZEO MARIA ROSARIA	28/04/1962
42	TOTO ANGELA	29/07/1964
43	CONTE MARTA	18/10/1954
44	GIFFONI GIOVANNI	25/01/1961
45	FONTE ANTONELLA MARIA	09/07/1963
46	RUSSO TERESA	25/06/1955
47	BOSSO DANIELA	21/01/1961
48	PALLADINO RAFFAELLA	19/01/1967
49	FRANCO FRANCESCO PAOLO	12/08/1965
50	GIOVANNELLI MARINA	03/01/1967
51	FIGLIORE ANGELA	22/08/1964
52	MACCHIARULO PASQUALE	16/04/1952
53	PAOLICCHIO MARIANGELA	26/11/1951
54	SPALLETTA ANNA MARIA	29/10/1957
55	GEMMA NICOLA	01/08/1951
56	LOMBARDI ANNA	18/01/1968
57	PICARDI ROSA	24/09/1955
58	PECORARO NICOLA	05/02/1953
59	BALZANO ANTONIETTA	14/01/1963
60	MAIURI PASQUALINA	10/04/1970
61	CALABRIA GABRIELLA	15/12/1963
62	LUCIANO VINCENZO	10/09/1965
63	D'AMELIO ROCCO	18/09/1957
64	PARENTE MARINA	02/04/1962
65	FALCO ROSARIA	10/09/1966

66	BRIGNOLA GIOVANNI	08/08/1968
67	MELILLO EDUARDO	16/06/1955
68	ROMANO MASSIMO	03/01/1968
69	SORACE GIUSEPPE	08/12/1957
70	BASILE GIANNINI GIORGIO	24/05/1956
71	IMPROTA ROBERTO	17/08/1953
72	FIMOGNARI ANTONELLA	13/10/1960
73	PAPPALARDO FLAVIANO	25/08/1960
74	MARGIOTTA ANGELA	06/06/1965
75	MENGGHI LUCIA	31/01/1954
76	DE MARCO TECLA	08/04/1966
77	LA BELLA GAETANA	30/01/1955
78	CANELLI BENITO	04/09/1956
79	IANNONE TERESA	07/05/1955
80	GALDERISI SILVANA	01/01/1958
81	MANFREDI ELIO	16/04/1963
82	PANDOLFI VINCENZO	03/04/1963
83	MARZONI VINCENZO	19/10/1955
84	COSTABILE MIRELLA	25/06/1953
85	MARZIANI ROSARIA	10/05/1962
86	VESSA LUCIANA	06/11/1953
87	ALLIEGRO GIUSEPPE	08/10/1955
88	COLELLA NICOLETTA	03/01/1968
89	CACCIUOTTOLO TERESA	11/05/1959
90	CRIMALDI GAETANO	12/04/1955
91	NASTI PASQUALE	15/07/1955
92	PATERNO' ROSA	01/05/1961
93	PALOSCHI PAOLA	19/08/1963
94	ROSELLA PASQUALINA	06/02/1956
95	PORCELLI SPERANZA	18/02/1953
96	MOLETTIERI NICOLA	26/04/1957
97	CICCONE FELICE	17/12/1955
98	BOFFI ANTONELLA	08/10/1961
99	DAINOTTI CRISTINA	23/02/1957
100	CIVALE CAROLINA	03/03/1973
101	MELI GIANDOMENICO	04/05/1959
102	SORGENTE ANGELINA	07/03/1961
103	RUBINO SALVATORE ANTONIO	14/12/1958
104	MILLAURO BARBARA	05/07/1971
105	TORTORELLA STEFANIA	13/12/1973
106	PETRONE PAOLA	02/07/1961
107	SIMONETTI ROSARIA	04/08/1964
108	GRAMAGLIA GINA FRANCA	15/12/1950
109	PETRUZZO PATRIZIA	13/01/1959
110	MURDOCCO MARIA CATERINA	30/04/1963
111	GRISI ELETTRA	15/11/1965
112	RAIMO WALTER	02/04/1954
113	CICCONE ANTONIO	22/05/1955

114	MORMONE ROSA	15/05/1950
115	ÖPPIDO ANGELA	04/02/1957
116	PARENTE GIUSEPPINA	07/10/1954
117	PEPE LUIGI MARIA	11/06/1960
118	IODICE ELPIDIO	10/02/1964
119	ERARIO BOCCAFURNI GREGORIO LEO	16/08/1956
120	NICCHIA ANNAMARIA	27/11/1950
121	DE FELICE MICHELE	16/03/1960
122	MOLITIerno ANNA MARIA	07/09/1955
123	FARINARO DOMENICO	18/10/1956
124	RUSSO RAFFAELE	28/08/1959
125	MANZI COSTANZA	22/05/1956
126	SORRENTINO RAFFAELINA	12/07/1956
127	LISBINO PASQUALE	27/07/1955
128	ALOE ANTONIO VICENTE	25/04/1955
129	RAGOZZINO AGNESINA	09/11/1958
130	BENEDETTO ANTONIO GIUSEPPE	19/03/1951
131	QUERQUES MARIA SARA	26/03/1972
132	SOMMA ROSA	21/11/1959
133	FLORIO TEA	28/01/1961
134	DE LELLIS CARLA	24/07/1962
135	MOAURO VITTORIO	22/08/1956
136	CARADONNA LUCIANA	03/09/1957
137	GAMMARINO ISABELLA	01/07/1956
138	DI DONNA ANTONIO	01/01/1962
139	NUNZIATA ANNA MARIA	10/03/1967
140	INFANTE MARIO BRUNO	05/10/1962
141	NASTI FRANCESCA	02/04/1952
142	CAROZZA ANGELINA	21/02/1967
143	PIFANO LOREDANA	24/03/1959
144	CARUSO FRANCESCA	20/04/1961
145	MARANDINO AURELIO	03/12/1969
146	DI MAIO ANNAMARIA	20/06/1967
147	MARINO ANNA	04/02/1953
148	SGRAVO MARIA	28/09/1958
149	BUONOCORE PATRIZIA	10/11/1972
150	LEVA MARIA	28/03/1960
151	SAPORITO ANTONIO	29/11/1959
152	CONFALONE SALVATORE	10/11/1964
153	CIANFRONE SERGIO	25/09/1956
154	FATONE MARIA ELENA	28/03/1964
155	MARRAZZO ADELINA	22/09/1951
156	NAPOLITANO IRENE	16/08/1957
157	VIGORITO DOMENICO	21/03/1956
158	PINNELLA MARIA TERESA	08/06/1957
159	FUSCO LEDA	29/11/1965
160	MARINO MARINA	14/05/1954
161	FALCONE GERARDO	22/09/1960

162	D'AMELIA FILOMENA	18/06/1960
163	FASULO GIOVANNI	18/06/1960
164	ZARDO OSVALDO	12/11/1952
165	ONOFRIO GIANPAOLO MARIO	28/04/1956
166	COLESANTI SILVIO	28/07/1960
167	FERRERI GIULIANA	07/07/1963
168	GIERI MARIA	13/10/1961
169	VITI FORTUNATA	08/03/1967
170	AGATIELLO FRANCESCA MARIA	17/12/1976
171	SIRICO LUIGI	18/01/1959
172	PELLICANO' CARMELA	25/09/1966
173	FOGLIA AMALIA	03/02/1962
174	DUBBIOSO ANTONIO	01/10/1958
175	ANNECCHIARICO ANTONIO	05/02/1968
176	COLACURCIO LUCIA	25/06/1959
177	MAINENTE GIOVANNI	01/07/1951
178	TALIANI RINO	11/03/1952
179	CORALLO RAFFAELE	21/09/1950
180	MORVILLO GIUSEPPINA	12/07/1970
181	MUTO MADDALENA	25/09/1954
182	SGUEGLIA GIUSEPPINA	16/03/1954
183	TANCREDI MARIA PREZIOSA	02/01/1950
184	GIORDANO ANNAMARIA	18/02/1964
185	RUSSO MARIA	09/12/1962
186	PISCOPO EVELINA	29/07/1960
187	CARACCIOLO MARINA	20/04/1957
188	ESPOSITO SERGIO	29/08/1957
189	GADOLA ANTONELLA	04/06/1966
190	PUNZI MASSIMO	15/02/1960
191	DI DONATO ANDREA	07/03/1951
192	IPPOLITO CONSIGLIA	02/02/1950
193	CARELLA MARIA CRISTINA	14/06/1957
194	CERCIELLO VINCENZO	24/04/1954
195	RIZZO ELIO	14/09/1955
196	CALABRESE CARMELA	30/08/1965
197	PANICO MADDALENA	29/11/1955
198	DI CATERINO CLELIA	18/08/1959
199	FASANO ROSELLA	18/01/1957
200	FILOMENA CARMELO	09/11/1955
201	GRUOSSO BRUNETTA	28/12/1956
202	CATALDO DONATO	07/11/1964
203	CONTALDI ELVIRA	24/11/1968
204	FRIZZANTE FIORELLO	02/05/1957
205	MARENNA CLELIA ANNA	13/04/1973
206	CACCAVALE VIOLANTE	04/06/1967
207	MEROLA CARMELA	11/02/1960
208	DEL CORE GRAZIA MARIA	18/03/1967
209	CIOTTA ALFONSO GIUSEPPE	26/03/1970

210	VENDEMIA TERESA	23/07/1958
211	IZZO LUCIANO	14/04/1960
212	PORZIO LUIGI	02/06/1967
213	D'OCCHIO FRANCESCA	02/08/1956
214	IANNUCCI ANGELO	06/04/1966
215	RUSSO ALESSANDRO	17/08/1971
216	MALGIERI ALBERTO	12/01/1963
217	MAURI LICIA	28/04/1957
218	BALZELLI-LUDOVICO ANNA MARIA	26/10/1963
219	FORMISANO ANNA	14/05/1966
220	ALBANESE MARIA ROSARIA	16/09/1967

## TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

### ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -NAPOLI RICORSO

Per Dr.ssa Albanese Maria Rosaria, nata ad Ariano Irpino il 16 settembre 1967 ed ivi residente alla Contrada Trave n.ro 70, codice fiscale: LBN MRS 67P56 A399P rappresentata e difesa, dall'Avv.to Prof. Antonia De Lisio (cod. fisc. DLS NTN 62R67 F559G) la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero fax 0825683901 ed all'indirizzo pec [avv.antonia.delisio@legalmail.it](mailto:avv.antonia.delisio@legalmail.it) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Castaldo in Napoli alla via Cesareo Console 3 giusta procura a margine del presente atto

contro

- la REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.

Nonché

Porzio Mario Rosario residente in Pozzuoli

per l'annullamento previa sospensiva e previa adozione di misure cautelari urgenti

del decreto dirigenziale 108 del 18 marzo 2016 pubblicato sul BURC n.ro 18 del 21 marzo 2016 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al concorso ordinario per la formazione di una graduatoria unica per l'assegnazione di sedi farmaceutiche da conferire al privato esercizio in Regione Campania – approvazione graduatoria definitiva e pubblicazione elenco sedi

ove occorre del verbale della commissione esaminatrice n. 108 del 3 marzo 2016

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non conosciuto dal ricorrente,

Con espressa riserva di proporre "motivi aggiunti" avverso eventuali ulteriori atti consequenziali a quello gravato.

#### FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche nella Regione Campania indetto con D.D. n. 13 del 6 febbraio 2009.

Con provvedimento numero 37 dell'8 luglio 2013 è stata approvata la graduatoria provvisoria del detto concorso nella quale la ricorrente era posizionata al posto 59 con punteggio di 87.49 di cui 37,487 per titoli.

Con provvedimento n.ro 108 del 18 marzo 2016, oggetto del presente ricorso, è stata pubblicata la graduatoria definitiva nella quale la ricorrente risulta posizionata al 220 posto con il punteggio di 80.987 di cui 30,987 per titoli.

A seguito della pubblicazione della graduatoria la dr.ssa Albanese Maria Rosaria avendo rilevato una evidente errata attribuzione del punteggio, inoltrava richiesta di accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e D.P.R. 184/06, per il tramite della sottoscritta procuratrice.

In riscontro alla richiesta con nota prot 2016.0242729 dell'8 aprile 2016 veniva consegnata copia della seguente documentazione

1. domanda di partecipazione al concorso
2. estratto scheda verifica attività professionale svolta, predisposta dalla Regione Campania UOD Politica del farmaco ex Stap Avellino
3. verbale n.ro 10 del 10 maggio 1996 della commissione farmacie rurali ASL Avellino acquisita al prot della regione 0145649 del 1 marzo 2016
4. estratto verbale della commissione esaminatrice n.ro 108 del 3 marzo 2016
5. scheda di calcolo elaborata in data 24 giugno 2013
6. scheda di calcolo elaborata in data 16 marzo 2016.

Dal verbale della Commissione esaminatrice del 3 marzo 2016 si è legge che: la commissione riprende i lavori sospesi nella precedente riunione del 29 febbraio effettuando la correzione del punteggio dei candidati:

per Albanese Maria Rosaria come da verbale Commissione ASL AV del 10 maggio 1996 con il quale non è stata riconosciuta la indennità di ruralità alla farmacia Ruzza dove la candidata ha svolto l'attività lavorativa alla medesima viene decurtata la maggiorazione prevista".

La ricorrente, gravemente danneggiata, come si vedrà in appresso, dal provvedimento in epigrafe, manifestamente illegittimo, lo impugna e grava alla stregua dei seguenti motivi in

#### DIRITTO

- 1) Violazione della legge 221/68 art 1 e 2 - Violazione ed erronea applicazione dell'art 6 DPCM 30 marzo 1994, n. 298 art. 6, delle

disposizioni recate al riguardo dal Bando, nonché dei criteri di valutazione stabiliti in via preliminare dalla Commissione.

Come rileva dalla ricevuta della domanda di partecipazione al concorso la dr.ssa Albanese ha dichiarato il seguente servizio di collaboratore di farmacia:

Farmacia dr. Ruzza Tommaso dal 03.02.1994 al 03.09.2000 modalità: tempo pieno – categ: farmacia rurale

Farmacia dr. Ruzza Tommaso dal 03.11.2000 al 31.08.2007 modalità: tempo pieno – categ: farmacia rurale –

Farmacia dr. Ruzza Tommaso dal 01.09.2007 a tutt'oggi (11.04.2009) modalità: tempo parziale – categ: farmacia rurale

Per quanto sopra la dr.ssa Albanese ha svolto servizio di collaboratore di farmacia aperta al pubblico per complessivi 15 anni e 166 giorni

La stessa ha dichiarato che la farmacia è rurale

Non è dato comprendere il perché la Commissione abbia corretto il punteggio non attribuendo la ruralità atteso che il verbale della Asl è relativo alla sola indennità di residenza e peraltro limitato al biennio 92/93 e 94/95

Stabilisce la legge 221 del 68 che

Art. 1 Le farmacie sono classificate in due categorie:

a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Precisava l'art. 2 prima della modifica apportata dal DLvo 153/2009 e pertanto norma vigente nel periodo 93/95:

«Ai titolari delle farmacie rurali, ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, l'indennità di residenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (2), è fissata in relazione alla popolazione nella misura che segue:

lire 850.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;

lire 650.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;

lire 500.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti

Specificava inoltre l'articolo unico, L. 5 marzo 1973, n. 40 (Gazz. Uff.

26 marzo 1973, n. 78), interpretando autenticamente l'art. 2 della legge 221/98 che: «Articolo unico. Ai fini della determinazione della indennità di residenza di cui all'art. 2 della L. 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica».

Ebbene come chiaramente si evince dal verbale della ASL del 18/5/96, posto dalla commissione del concorso a base della rettifica del punteggio, la

ASL è chiamata ad esaminare le istanze relative alla concessione della sola indennità di residenza per i bienni 1992/93 e 1994/95 ed infatti dà parere favorevole sul biennio 1992/93 e parere sfavorevole per il biennio 1994/95.

Si evidenzia che l'indennità spetta alle farmacie ubicate in centri e/o località con popolazione sino a 3000 abitanti mentre la farmacia continua ad essere rurale se ubicata in centri e/o località con popolazione sino a 5000 abitanti

Nulla rileva dal verbale sulla classificazione della farmacia che continua ad essere rurale.

Tanto è evidente dalla circostanza che la stessa Regione Campania nel 1998 autorizza il dr. Ruzza al trasferimento dei locali e definisce la farmacia "rurale" (cfr DPRG 011051 del 30/07/98)

Inoltre la stessa ASL AV 1, competente per territorio, rispettivamente con certificati rilasciati in data

15/07/96 prot. 29830

26/001/2006 prt.120

23/03/2009 prot 435

nel certificare il servizio della ricorrente dr.ssa Albanese classifica la farmacia come "farmacia rurale"

- 2) -Eccesso di potere, erronea presupposizione, illogicità manifesta, difetto di motivazione e sviamento- Erronea applicazione del Bando e dei criteri stabiliti dalla stessa Commissione

Il bando di concorso nel dettare le norme relative alla valutazione dei titoli e calcolo del punteggio stabilisce

"L'individuazione di primo e secondo decennio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, sarà effettuata sulla base dell'ordine cronologico della attività svolta.

Verrà applicata l'agevolazione di cui all'art. 9 della legge nr. 221/1968 (Ai concorrenti che usufruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 9 della legge nr. 221 dell'8.3.1968 sarà attribuita una maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di punti 6,50 per l'intera Commissione. La maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione alla sola attività prestata in farmacia rurale ed in ogni caso non potrà comportare il superamento del punteggio massimo complessivo (pari a 35 punti) da attribuirsi per l'attività professionale svolta).

L'attestazione della ruralità della farmacia in cui è stato prestato il servizio dovrà essere certificata esclusivamente dalla A.S.L. di competenza.

Per quanto concerne le attività svolte part-time le stesse devono essere valutate nella misura del 50% del punteggio previsto per i relativi profili professionali."

Ebbene la commissione sulla base di quanto sopra ed in conformità ai criteri prestabiliti aveva nella graduatoria provvisoria attribuito alla ricorrente il

seguinte punteggio

Collaboratore farmacia rurale

dal 3/2/94 al 30/9/2000 giorni 2432 tempo pieno

dal 30/11/2000 al 31/08/2007 giorni 2466 tempo pieno

dal 01/09/2007 al 16/03/2009 giorni 563 part-time

Conseguentemente veniva attribuito il punteggio di

22.500 punti per il primo decennio e 3,947 per il residuo periodo di 1860 giorni valutati nel secondo decennio di cui 563 giorni valutati al 50%

Al punteggio di 26,447 è stata applicata la maggiorazione del 40% prevista per le farmacie rurali ridotta al massimo di 6.5 punti previsti dal suddetto art. 9 L.221/68 per cui il complessivo punteggio di 32,948

Ebbene, la Commissione del concorso ha interpretato in modo del tutto errato il verbale della ASL che, invece di riscontrare quanto richiesto dalla Regione per vie brevi (aveva richiesto la verifica del servizio come riportato nell'estratto Stap AV (cfr doc n.2 accesso atti)) aveva invito un verbale relativo alla sola indennità di residenza.

La Commissione ha, infatti, sulla base di detto verbale eliminato dal punteggio attribuito alla ricorrente l'intera maggiorazione di 6.5 punti precedentemente attribuita (cfr schede punteggio del 24/6/2013 e del 16/03/2016)

Per quanto sopra il punteggio della ricorrente è stato ridotto da 87.487 (servizio 26.447 + maggiorazione 6.5= 32.948 + studio e carriera 4.540 = 37.487 +(prova scritta) 50) a 80.987 (servizio 26.447 + studio e carriera 4.540 = 30.987 +(prova scritta) 50)

Da alcun documento risulta che la farmacia dove ha svolto la collaborazione la ricorrente non è rurale.

Infatti la stessa ASL ha sempre continuato ad attestare che la farmacia è rurale.

Pertanto, risulta per tabulas che la commissione del concorso ha confuso la ruralità con il diritto all'indennità di residenza.

Inoltre, come risulta per tabulas dalle schede di valutazione che alla ricorrente non è stato valutato il punteggio dal 3/11/2000 ma dal 30/11/2000 con una decurtazione di ulteriori 0,0675 punti che sommati ai 87,487 spettanti raggiungerebbe il punteggio complessivo di 87,556

Si precisa che la Regione Campania ha corretto il punteggio su una erronea interpretazione del riscontro della ASL effettuato in seguito ad una richiesta "per vie brevi" ma non specificata degli Uffici Regionali e ha omesso di valutare 27 giorni di servizio regolarmente dichiarati.

In definitiva, il provvedimento impugnato è stato adottato in aperto dispregio alla normativa, al bando e pertanto il provvedimento impugnato risulta viziato.

Per tutti questi motivi la ricorrente, come rappresentata e difesa

#### ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sussistono i presupposti per la concessione della sospensiva richiesta e, comunque, di un adeguato provvedimento cautelare che consenta alla dr.ssa Albanese Maria Rosaria di ottenere il punteggio realmente spettante ed in particolare con l'attribuzione della maggiorazione. Il fumus emerge dai motivi suesposti. Il pregiudizio grave ed irreparabile è invece in re ipsa, atteso che, qualora non venisse accordato il provvedimento cautelare invocato, la ricorrente perderebbe sicuramente la possibilità di partecipare all'interpello per l'assegnazione delle 74 sedi disponibili con la posizione che le compete in graduatoria

Infatti l'attribuzione dell'esatto punteggio pari a 87.556 vedrebbe la ricorrente posizionarsi al 62 posto in graduatoria e quindi in posizione utile per l'assegnazione di una delle 74 sedi disponibili per il privato esercizio ed il cui elenco è stato pubblicato unitamente alla graduatoria

#### ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

##### URGENTI

Quanto al fumus boni iuris si rinvia a quanto sopra motivato ma si evidenzia altresì un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto in quanto in conformità al bando la Regione è tenuta a predisporre l'atto di interpello per l'assegnazione delle sedi entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria

Tale pregiudizio si caratterizza per l'estrema gravità ed urgenza, da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio in cui si dovrà trattare la domanda cautelare ordinaria in quanto l'inizio della procedura d'interpello pregiudicherebbe ogni azione conseguente.

Per quanto innanzi si chiede che Ill.mo Presidente voglia con decreto Presidenziale disporre anche, inaudita altera parte, la misura cautelare di sospensione del provvedimento ovvero ogni altro provvedimento ritenuto utile ad impedire la mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di interpello per l'assegnazione delle sedi sino alla data di fissazione della Camera di Consiglio

Confermare, in sede collegiale, la misura cautelare concessa ovvero di concedere altra misura cautelare idonea

Per tutti questi motivi la ricorrente, come rappresentata e difesa,  
chiede

l'annullamento e/o rettifica, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati.

Con ogni altra conseguenza di legge e con vittoria di spese.

Istanza istruttoria si richiede, ove il Collegio lo ritenesse necessario, l'autorizzazione all'eventuale integrazione del contraddittorio ai contro-

interessati dalla posizione 62 e i fino alla posizione 220 che si modifica con l'attribuzione del punteggio corretto alla ricorrente e a tal fine voglia disporre il deposito da parte della Regione dei dati relativi agli indirizzi di residenza dei candidati situati in tali posizioni e autorizzare la notifica per pubblici proclami stante il numero di controinteressati

Trattandosi di causa di valore indeterminabile, si versa contributo unificato pari ad € 650,00.

Mercogliano 27 aprile 2016

Avv.  Antonia De Lisio




Con l'ordinanza del T.a.r. della Campania - Sez. 5a, 21.6.2016 n. 1007 è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami ed è stata fissata l'udienza di discussione del merito del ricorso alla data del 21 marzo 2017

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito: [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) collegandosi al sito del Tribunale Amministrativo per la Campania, sede di Napoli, attraverso l'inserimento del numero di registro generale 2496/2016 nella sottosezione "Ricerca Ricorsi".

Il presente avviso è stato redatto in ottemperanza alla ordinanza del T.a.r. Campania - Napoli n. 1007/2016 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami del ricorso che, in calce integralmente si riporta, ai soggetti inclusi nella graduatoria impugnata e che precedono il ricorrente.

Mercogliano 12/07/2016

Avv.  Antonia De Lisio

RELATA DI NOTIFICA

Istante avvocato Antonia De Lisio del foro di Avellino con studio in Mercogliano alla via Nazionale,207, nella qualità di difensore della Dr.ssa Albanese Maria Rosaria giusta procura alle liti in atti, in virtù di autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino prot. n. 533E del 29 ottobre 2013, rilasciata il 30 ottobre 2013, per effettuare la notificazione a mezzo posta ai sensi degli art. 1 e 7 della legge 21.01.1994 n. 53, ho notificato copia conforme in plico raccomandato:



previa iscrizione al numero 54 /2016 del mio registro cronologico a **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., domiciliato per la carica in 80143 Napoli, via S. Lucia 81 – mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. 76596186516-6 spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8 in data e ufficio corrispondente a quella del timbro postale, per conformità  
Avv. Antonia De Lisio

previa iscrizione al numero 55 /2016 del mio registro cronologico a **Regione Campania – U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico**, in persona del legale rappresentante p.t., nella sede in Napoli alla via Santa Lucia, 81 mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. 76596186515-5 spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in data corrispondente a quella del timbro postale, per conformità  
Avv. Antonia De Lisio

previa iscrizione al numero 56 /2016 del mio registro cronologico a **Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli**, in persona del legale rappresentante p.t. in Napoli alla via Toledo, 156 mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. 76596186512-3 spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in data corrispondente a quella del timbro postale, per conformità  
Avv. Antonia De Lisio



previa iscrizione al numero 57 /2016 del mio registro cronologico a  
**Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno**, in  
persona del legale rappresentante p.t. in Salerno alla via Settimio Mobilio  
17 mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per  
mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n.  
FE596186500-2 spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in  
data corrispondente a quella del timbro postale,  
per conformità

Avv. Antonia De Lisio

previa iscrizione al numero 58 /2016 del mio registro cronologico a  
**Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Avellino**, in  
persona del legale rappresentante p.t. in Avellino al viale Italia, 203  
mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo  
del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. FE596186519-0  
spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in data corrispondente a  
quella del timbro postale,

per conformità

Avv. Antonia De Lisio

previa iscrizione al numero 59 /2016 del mio registro cronologico a  
**Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta**, in  
persona del legale rappresentante p.t. in Caserta alla via Ferdinando Fuga,  
66  
mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo  
del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. FE596186518-8  
spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in data corrispondente a  
quella del timbro postale,

per conformità

Avv. Antonia De Lisio

previa iscrizione al numero 60 /2016 del mio registro cronologico a  
**Consiglio dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Benevento**, in  
persona del legale rappresentante p.t. in Benevento al Corso Garibaldi, 256  
mediante spedizione a mezzo servizio postale , trasmettendone copia per mezzo  
del servizio postale in plico raccomandato a.r.. n. FE596186517-7  
spedito dall'Ufficio Postale di Avellino – Succ 8, in data corrispondente a  
quella del timbro postale,

per conformità

Avv. Antonia De Lisio